



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 9596 del 03.07.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 90 del 03.07.2018

OGGETTO: RISULTANZE ARPA MARCHE- ULTERIORE PROROGA SCADENZA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA DELL'AREA SITA IN MONTEGIORGIO IN LOCALITA' SAN MIE' DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 33 CON LA PARTICELLA 375.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, comma 5 riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di tutelare ".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il verbale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona del 04.01.2018 a carico del sig.ri:

Ribichini Giovanni nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliaito in Montegiorgio in C.da San Miè;

Ribichini Stefano, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè, entrambi responsabili del deposito su terreno agricolo circostante l'abitazione di proprietà della sig.ra **BERNABEI RITA**, nata in Montegiorgio il 10.10.2926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 quale usufruttuaria per 1/1- **PASQUALI BIANCA MARIA**, coniuge del sig. Ribichini Giovanni e madre del sig. Ribichini Stefano, nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5 quale nuda proprietaria per 1/1 dell'immobile sito in C.da San Miè e distinto in Catasto al foglio 33 con la particella 375, di svariate tipologie di rifiuti;

VISTA la comunicazione dell'ARPA Marche Dipartimento Provinciale di Fermo assunta al protocollo comunale in data 06.03.2018 con il n. 3275 con la quale sono stati comunicati a questa Amministrazione, ai sensi dell'art.lo 192 comma 3 del D.lgs 152 del 03.04.2016 e s.m.i., gli esiti di attività di sopralluogo nel Comune di Montegiorgio in C.da San Miè per abbandono di rifiuti sul suolo;

DATO ATTO che dal sopralluogo è emerso che : " *Personale tecnico di vigilanza e ispezione, su richiesta e in collaborazione con il personale del Comando dei Carabinieri del N.O.E. di Ancona, in data 04.01.2018 si è recato in Via San Miè nel Comune di Montegiorgio, presso la proprietà del sig. Ribichini Giovanni. Sul luogo è stata accertata la presenza di rifiuto liquido abbandonato sul suolo (Verbale ARPAM n. 0401/A/2018). Il materiale è stato prelevato e inviato alle analisi. Sulla base del rapporto di prova trasmesso dal Servizio Laboratoristico di ARPAM del Dipartimento di Ascoli Piceno (RdP n. 1/RF/18_A), il rifiuto è risultato riconducibile a scarti di olio motore (CER 13 02 05* oli minerali per motori,ingranaggi e lubrificazione, non clorurati) "*;

VISTO che nella nota l'ARPA Marche del 06.03.2018 si chiarisce che : " *Quanto riscontrato costituisce evento di cui all'art.lo 242 del D.lgs 152/2016, ovvero rappresenta un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, per il quale non risulta a questo Dipartimento che il responsabile , abbia messo in opera le misure necessarie di prevenzione e/o abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art.lo 304 comma 2 del D.lgs 152/06 ;*

VISTO che il rifiuto, così come classificato originariamente dall'ARPA Marche è risultato riconducibile a scarti di olio motore con Codice CER 13 02 05* oli minerali per motori,ingranaggi e lubrificazione, non clorurati e pertanto "RIFIUTO PERICOLOSO";

ACCERTATO che l'area su cui è stato eseguito il sopralluogo ed effettuate le verifiche è sita in Montegiorgio in C.da San Miè ed è distinta catastalmente al foglio n. 33 con la particella 375 e risulta di proprietà delle signore :

BERNABEI RITA, nata in Montegiorgio il 10.10.2926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 quale usufruttuaria per 1/1;

GB/

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@emarsche.it

<mailto:giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it> - giulia.cancellieri@comune.montegiorgio.fm.it - salvina.la.betti@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

PASQUALI BIANCA MARIA nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5 quale nuda proprietaria per 1/1;

DATO ATTO che le signore Bernabei Rita e Pasquali Bianca Maria, come sopra generalizzate, in qualità di usufruttuaria e nuda proprietaria dell'area oggetto di verifica, risultano responsabili in solido nei confronti dei sig.ri:

Ribichini Giovanni nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;

Ribichini Stefano, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Roomolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè entrambi, esecutori del deposito di rifiuti e materiale inquinante posto presso l'area di pertinenza del fabbricato identificato al foglio 33 particella 375;

RICHIAMATI:

L'articolo 50 comma 5 del D.lgs 267/ 2000 e s.m.i. che recita: *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....."*;

L'articolo 192 comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i che recita: *"... Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate..."*;

L'articolo 242 comma 1 e seguenti del D.lgs 152/06 e s.m.i che recita *"... Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione..."*;

L'articolo 249 comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i. se ed in quanto applicabile, previa richiesta all'ARPA Marche Dipartimento di Fermo che recita : *" Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (max mq. 1.000) si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo 152/06 e s.m.i"*;

VISTA la Legge Regione Marche n. 24/09 che all'art.lo 4 recita: *" Restano di competenza dei Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui all'art.lo 14 della l.r. 2.agosto.2006 n. 13 "*;

VISTO che per tutto quanto sopra è stata emessa Ordinanza Sindacale la n. 19 del 08.03.2018 prot. n. 3360, ad oggetto: *" Ordinanza contingibile ed urgente per la bonifica dell'area sita in Montegiorgio in località San Miè distinta in catasto al foglio 33 con la particella 375"*, con la quale è stato ordinato ai sig.ri:

- **Ribichini Stefano**, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Roomolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè quali esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e alle sig.re:

- **Bernabei Rita** nata in Montegiorgio il 10.10.1926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 usufruttuaria per 1/1;

- **Pasquali Bianca Maria** nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5, nuda proprietaria per 1/1 quali responsabili in solido con gli esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 ;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



- 1) **DI PROVVEDERE**, immediatamente e comunque non oltre giorni quarantacinque, tramite ditte specializzate, alla bonifica dell'area inquinata codice CER 13 02 05* così come individuato dall'ARPA Marche Dipartimento di Fermo con la nota del 06.03.2018 prot. n. 3275, posto nell'area di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. art.lo 242, 242 bis e se ed in quanto applicabile ai sensi di quanto previsto dall'art.lo 249;
- 2) **DI STABILERE** altresì che trattandosi di area posta sottosequestro, entro il termine massimo di giorni trenta (30gg) dalla data di notifica della presente ordinanza, i responsabili dovranno fare richiesta direttamente di accesso all'area alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo accompagnata dall'indicazione dei nominativi delle aziende incaricate della bonifica del sito, del trasporto e dello smaltimento e/o del recupero di tali rifiuti allegando copia dei relativi atti di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano bonifiche, gestione dei rifiuti e/o dei relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 3) **DI STABILIRE**, altresì che dell'inizio delle operazioni di cui al punto che precede (2) dovrà esserne data preventiva informazione all'ARPA Marche Dipartimento di Fermo e al Comune di Montegiorgio al numero di tel. 0734/952047, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi allo scopo al fine di poter vigilare sullo svolgimento delle operazioni di bonifica;

VISTO che il provvedimento Sindacale n. 19/2018 è stato notificato dal Comune di Monte San Pietrangeli, ai sig.ri Pasquali Bianca Maria, Ribichini Giovanni e a Ribichini Stefano in data 09.03.2018 e alla sig.ra Bernabei Rita da parte del Comune di Montegiorgio in data 09.03.2018.

RILEVATO che il tempo massimo per la bonifica dell'area inquinata scade in data 23.04.2018;

VISTO il verbale n. 0604 LM01 2018, di sopralluogo congiunto del 06.04.2018 tra tecnici dell'ARPA Marche della Provincia di Fermo, personale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona, tecnici della Chemicontrol srl in qualità di consulenti del sig. Ribichini Stefano e del Geom. Giorgio Benni Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio dal quale è emerso che: ".....*In seguito alla richiesta del personale del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona di assistere all'attività connesse all'Ordinanza di messa in sicurezza n. 19 del 08.03.2018 emessa dal Comune di Montegiorgio, tecnici dell'ARPAM si sono recati presso la civile abitazione sita in C.da San Miè a Montegiorgio. Sul posto si è avuta la presenza del sig. Ribichini Stefano nonché del geom. Giorgio Benni. In loco vi era altresì personale della ditta Chemicontrol srl sig. Pagliariccio Lucio e Cappella Alessandro in qualità di dipendenti della ditta Chemicontrol s.r.l. appositamente incaricata dal sig. Ribichini per la caratterizzazione dei rifiuti costituiti da terre e rocce. A tal proposito il sig. Ribichini Stefano riferisce che provvederà con apposito mezzo ad accumulare la parte del terreno che riterrà rifiuto per sottoporlo alle successive analisi di rito previa rimozione degli ulteriori rifiuti tutt'ora giacenti sul terreno in argomento...."*

VISTA la nota a firma del sig. Ribichini Stefano del 09.04.2018 ed assunta al protocollo del Comune di Montegiorgio in data 10.04.2018 con il n. 5070 con la quale lo stesso sig. Stefano Ribichini ha chiesto una proroga alla ordinanza n. 19 del 08.03.2018 prot. 3360 di giorni quarantacinque (45gg) perché essendo in corso le operazioni di smaltimento di tutto il materiale depositato sotto il controllo Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Ancona non è possibile ancora individuare alcuna azienda in grado di procedere alla bonifica nei termini previsti dalla Ordinanza 19/2018;

VISTA la ordinanza n. 31 del 12.04.2018 prot. n. 5257 con la quale è stata prorogata di quarantacinque giorni la scadenza per l'esecuzione della ordinanza n. 19 del 08.03.2008 prot. n. 3360 prevista per il giorno 23.04.2018, stabilendo che la nuova scadenza è stata fissata per il giorno 07.06.2018;

DATO ATTO che l'ARPA Marche ha trasmesso, in data 03.07.2018 con nota pec, dopo le opportune analisi e verifiche, in data 03.07.2018 le proprie determinazioni in merito all'inquinamento dell'area oggetto di Ordinanza la n. 19/2018 dal quale risulta che " Vista la concentrazione di oli minerali riscontrata e l'assenza delle caratteristiche di pericolo, i rifiuti si ritengono compatibili con i seguenti codici CER: A) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/DSL01/2018 -Codice CER 17.05.04- B) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/2018 - Codice CER 17.05.04;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



VISTO che lo studio legale Marinangeli con mail del 08.06.2018 ha richiesto per conto del sig. Ribichini Stefano una proroga di quarantacinque giorni dal termine di scadenza previsto per il 07.06.2018 in quanto l'ARPA Marche non ha reso noto ancora i risultati delle analisi ;

CONSIDERATO che il D.lgs 152/2006 all'art.10 242. Procedure operative ed amministrative prevede " Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione..... Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo....."

RICHIAMATO altresì, l'Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica che prevede al comma 1"... L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.....Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252."

VISTO inoltre l'art.10 249. Aree contaminate di ridotte dimensioni del D.lgs 152/2006 che al comma 1 recita Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

DATO ATTO che sulla base delle risultanze dell'ARPA Marche la ditta dovrà provvedere in maniera autonoma a predisporre la bonifica dell'area o sulla base delle procedure previste dall'art.10 242 bis o dell'art.10 249 del D.lgs 152/2006 sulla base dei seguenti codici CER: A) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/DSL01/2018 -Codice CER 17.05.04- B) Campione di cui al verbale ARPAM n. 0205/2018 - Codice CER 17.05.04;

DATO ATTO che la motivazione della proroga è sufficientemente giustificata dalla mancanza di dati sulla contaminazione del suolo riferibili all'accertamento ARPA Marche e che comunque sarà compito dei responsabili dell'inquinamento provvedere anche attraverso richiesta di dissequestro dell'area alla bonifica del sito;

RITENUTA condivisibile la richiesta di proroga della scadenza del termine ultimo per le operazioni di bonifica dell'area previsto per il 07.06.2018, con Ordinanza n. 31 del 12.04.2018 fermo restando quanto contenuto nella ordinanza 19/2018;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



VISTO che in considerazione della tempistica dei risultati prodotti dall'ARPA Marche e dell'urgenza della bonifica del sito è concedibile una proroga per gli interventi di competenza dei signori che hanno procurato l'inquinamento e dei proprietari dell'area in quanto responsabili in solido fino a tutto il 31.07.2018

VISTO il D.lgs n° 267/2000 e s.m.i.

PER TUTTO QUANTO SOPRA INDICATO SI DISPONE:

LA PROROGA DELLA SCADENZA PER L'ESECUZIONE DELLA ORDINANZA ORIGINARIA LA N. 19 DEL 08.03.208 PROT. 3360, STABILENDO CHE LA NUOVA SCADENZA E' FISSATA PER IL GIORNO 31.07.2018

DISPONE, ALTRESI' CHE LA PRESENTE PROROGA VENGA NOTIFICATA

Ai sig.ri :

- **Ribichini Giovanni** nato a Magliano di Tenna il 29.06.1948, residente in monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè;
- **Ribichini Stefano**, nato a Montegiorgio in data 24.08.1975, residente in Monte San Pietrangeli, Via Romolo Murri, 5 di fatto domiciliato in Montegiorgio in C.da San Miè quali esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 e alle sig.re:
- **Bernabei Rita** nata in Montegiorgio il 10.10.2926 ed ivi residente in C.da San Miè n. 6 usufruttuaria per 1/1;
- **Pasquali Bianca Maria** nata in Montegiorgio il 16.03.1951, residente in Monte San Pietrangeli in Via Romolo Murri, 5, nuda proprietaria per 1/1 quali responsabili in solido con gli esecutori materiali del deposito di rifiuti e materiale inquinante nell'area agricola di pertinenza dell'immobile individuato catastalmente in Comune di Montegiorgio al foglio 33 con la particella 375 ;

COMUNICA

- Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti responsabili della contaminazione o dei proprietari del sito si provvederà ai sensi dell'art.10 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente PROROGA sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. ARPA Marche Dipartimento di Fermo C.da Campiglione 63900- Fermo-
2. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo Corso Cavour 63900 -Fermo-
3. Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico Via C. Colombo, 106 60127 Ancona
4. Alla Stazione Carabinieri di Montegiorgio Viale Ugolino, 63833 -Montegiorgio-
5. Alla Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Via Gentile da Fabriano 60125 Ancona.
6. Alla Amministrazione Provinciale di Fermo Servizio Ambiente Viale Trento 113 63900 -Fermo-
7. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale , effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa,

GB/

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 0052290445 - Tel. 0734/520443 - Fax 0734/992070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it -

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - giulia.cancellieri@comune.montegiorgio.fm.it - valeria.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
MICHELE D'AMAZZI